



**AVVISO DI VERIFICA PRELIMINARE
Riservato al Personale dipendente
dell'Università di Roma La Sapienza**

IL RETTORE

VISTO l'art. 7, comma 6 del Dlgs.n.165/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo emanato con D.R. n. 1539 del 12.06.2018 in vigore presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",

VISTA la richiesta prot. n. 55062 del 18 giugno 2019 con la quale l'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione ha rappresentato la necessità di attivare la sottospecificata procedura volta al conferimento di un incarico di Esperto Qualificato in radioprotezione, da svolgersi presso questa Università, ai sensi del D. Lgs. 230/95 e ss.mm.ii,

CONSIDERATO che in data 01/11/2019 verrà a cessare l'incarico a titolo gratuito con l'Esperto Qualificato in radioprotezione Dott. Romolo Remetti, ai sensi del D. Lgs. 230/95 e ss.mm.ii,

AVENDO dichiarato il Capo Ufficio di aver preliminarmente accertato l'impossibilità di utilizzare risorse interne all'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione,

CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine alla possibilità di utilizzare il personale dipendente all'interno dell'Università per il conferimento del sottoelencato incarico, si rendono noti i seguenti elementi:

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'Esperto Qualificato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Rettore, tramite l'Ufficio Speciale Prevenzione e protezione, le seguenti attività:

- a) Espletare le attribuzioni di competenza dell'Esperto Qualificato, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) Assistere l'Amministrazione dell'Università nell'espletamento degli atti amministrativi derivanti dalla normativa richiamata.
- c) Assistere, per gli aspetti scientifici e tecnico-operativi, il Datore di lavoro, i Dirigenti, e i Preposti nell'espletamento delle attribuzioni di loro competenza.
- d) Redigere l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e delle infrastrutture architettoniche soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.
- e) Redigere l'elenco dei lavoratori subordinati e di quelli ad essi equiparati, nonché degli studenti, come previsto dal Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.



f) Redazione ed assistenza nell'implementazione di un regolamento di Ateneo per la gestione dei rischi derivanti da radiazioni ionizzanti in accordo con quanto stabilito dal D.R. 1457/2015 del 19/05/2015

In particolare l'Esperto Qualificato in radioprotezione dovrà:

- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo a esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h); (articolo 79, comma 1, lettera a).
- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, effettuare (articolo 79, comma 1, lettera b) l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - a) Procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti.
 - b) Effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse.
 - c) Eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione.
 - d) Effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione.
- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto dei datori di lavoro, effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; (articolo 79, comma 1, lettera c).
- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto dei datori di lavoro, procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; (articolo 79, comma 1 lettera d).
- Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto dei datori di lavoro, assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente (articolo 79, comma 1, lettera e).
- Eseguire la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale (articolo 79, comma 2).
- Eseguire la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici (articolo 79, comma 3).
- Comunicare per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, delle valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, di quelle relative agli altri operatori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione



delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata (articolo 79, comma 6).

- Procedere alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dei soggetti interessati e in particolare effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento dei soggetti interessati in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente (articolo 79, comma 7).
- Indicare (articolo 80 comma 1) ai datori di lavoro, con apposita relazione scritta, in base alle valutazioni relative all'entità del rischio:
 - L'individuazione e classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni.
 - La classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere.
 - La frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79.
 - Tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della popolazione.
 - Valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi dell'articolo 79.
- Istituire ed aggiornare (articolo 81, comma 1), per conto dei datori di lavoro, la seguente documentazione:
 - La relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7.
 - Le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1 lettera b), nn. 3) e 4).
 - I verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive.
 - Le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali.
 - Le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione.
 - I risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
- Procedere alle valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento dei soggetti interessati nei possibili casi di emergenza radiologica (Articolo 115 ter, comma 1).
- Procedere alle misurazioni ed alle pertinenti valutazioni dell'esposizione del personale di cui al comma 2 della Premessa alle sorgenti naturali di radiazioni, con particolare riferimento all'esposizione al radon negli ambienti di lavoro in sotterraneo, secondo



le modalità di cui al Capo III bis del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, e a indicare all'Università le eventuali prescrizioni in merito.

- Erogazione dell'informazione e formazione sui rischi derivanti da radiazioni ionizzanti ai datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori ed equiparati.
- Ad assolvere agli obblighi di propria competenza derivanti dagli eventuali accordi stabiliti dall'Università con soggetti terzi al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 e seguenti del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.
- L'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione fornirà i dosimetri la cui numerosità e tipologia sarà determinata dall'esperto qualificato sulla base delle necessità.

L'esperto dovrà inoltre collaborare con l'USPP nell'effettuazione di tutte le attività di competenza dell'Ufficio in materia di radioprotezione.

Il presente contratto ha natura temporanea ed altamente qualificata.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Iscrizione all'Albo Nazionale degli Esperti Qualificati con abilitazione di 3° grado.
- Precedenti attività di Esperto Qualificato in organizzazioni di particolare complessità.
- Attività didattica congruente con la funzione di Esperto Qualificato.
- Attività di ricerca e pubblicazioni nel settore della radioprotezione.

DURATA E LUOGO

36 mesi presso Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione.

Il presente avviso sarà inserito sul Portale della Trasparenza degli Uffici della Sicurezza dal 16/07/2019 al 25/07/2019.

Coloro i quali siano interessati alla prestazione professionale dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza a: Capo settore Amministrativo per la Sicurezza dell'Ufficio per l'Alta Vigilanza – I piano Clinica Ortopedica - Tel. 34312-34166 - e-mail: sas@uniroma1.it.

f.to *IL RETTORE*

*D.R. N. 2103/2019
Prot. n. 63350 del 16/07/2019*